

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di ISPRA

Responsabile del Settore anticorruzione di ISPRA

OGGETTO: Obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche – Richiesta parere sulle modalità di pubblicazione.

Con C.I. prot. n. 8685/Prev-Corr del 09/12/2025, Codesto Settore richiedeva al sottoscritto un parere sulle modalità di pubblicazione dei nominativi del personale incaricato di funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. codice dei contratti).

In particolare, si richiedeva il parere in ordine all'apparente antinomia tra *"l'obbligo di pubblicare i nominativi del personale destinatario degli incentivi con il compenso corrisposto"*, da ultimo ribadito dall'ANAC nella Delibera del 23 luglio 2025 – fasc. 2764/2025, e il principio di minimizzazione dei dati sancito dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), *"laddove la diffusione dei nominativi/compenso risulterebbe eccedente rispetto alle finalità perseguite e alle effettive esigenze di trasparenza"*.

Da ultimo, si richiedevano indicazioni, da un lato, per *"delineare, in modo inequivocabile e lecito, l'esatto perimetro degli obblighi di pubblicazione che l'Ente dovrà adottare nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali"*, così da scongiurare il pericolo di *"incorrere in eventuali sanzioni da parte del Garante, e dall'altro, l'opportuna "adozione di forme di anonimizzazione o sintesi dei dati..."*.

Partendo dall'esame del citato parere ANAC fasc. 2764/2025, esso chiarisce che è **obbligatoria la pubblicazione** dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti". La motivazione di ciò risiede, secondo l'ANAC, nella previsione dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013 che dispone che *"le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione della durata e relativo compenso spettante per ogni incarico"*¹.

Il Garante della privacy, per converso, nel Parere 10 marzo 2025 [doc. web n. 10120246] Registro dei provvedimenti n. 129 del 10 marzo 2025, reso in merito ad una istanza di accesso civico che mirava a conoscere la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito di un' Autorità di sistema Portuale, ha evidenziato che *la disciplina statale in materia di trasparenza, **non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle attività e ruoli svolti dai dipendenti pubblici*** o

¹ **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33**

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

delle relative retribuzioni, fatta eccezione per soggetti che ricoprono specifici incarichi, quali ad esempio gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14² e 15³ del d. lgs. n. 33/2013. Per tali soggetti sussiste una specifica disciplina di settore che prevede specifici oneri di trasparenza fra cui la pubblicità dei relativi compensi connessi all'assunzione della carica e agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che per questi dati non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali". Mentre per quanto concerne "i dati personali riferiti a dipendenti e lavoratori, ad attività lavorative, retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc., lo stesso Garante ritiene che sussista "il limite previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013"⁴.

Le diverse posizioni, dell'ANAC, da una parte, e del Garante privacy, dall'altra, appaiono difficilmente conciliabili. Per superare l'evidente contrasto occorre uno sforzo interpretativo delle norme utilizzate per fondare l'uno o l'altro parere.

Infatti, l'ANAC (vedi, oltre al citato Fascicolo ANAC n. 2764/2025, anche la delibera ANAC n. 1047/2020) reputa che l'obbligo di pubblicazione si fondi sulla previsione dell'articolo 18⁵ del d.lgs. 33/2013 che, propriamente, si riferisce a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti ai dipendenti pubblici. Con terminologia invece diversa, l'articolo 45⁶ del d.lgs. n. 36/2023, si riferisce a ipotesi di incentivi per attività o funzioni tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, senza fare riferimento a incarichi, assegnati o autorizzati.

A parere di chi scrive, gli incarichi a cui si riferisce l'articolo 18 d.lgs. 33/2013 sono incarichi per attività da svolgersi al di fuori delle proprie mansioni, per attività cioè che non sono comprese nei compiti e doveri di ufficio. Per tali attività, infatti, i pubblici dipendenti devono essere specificamente autorizzati⁷, sia per evitare possibili conflitti di interesse sia per controllare che tali attività non siano tali da compromettere lo svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio. Si tratta di

² **D. lgs. n. 33/2013 - Art. 14** Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

³ **D. lgs. n. 33/2013 - Art. 15** (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza).

⁴ **D. lgs. n. 33/2013 - Art. 5-bis** (Esclusioni e limiti all'accesso civico)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

⁵ **D. lgs. n. 33/2013 Art. 18** Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con **l'indicazione della durata e del compenso** spettante per ogni incarico.

⁶ **Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)**

⁷ **Art. 53 TUP (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), comma 2.** Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

incarichi che devono essere conferiti poiché non rientrano nei generali doveri di ufficio, e devono essere altresì autorizzati proprio perché si tratta di compiti estranei a quelli spettanti al pubblico dipendente. Non solo, ma questi incarichi devono inoltre indicare anche la durata e il compenso spettante per ogni incarico.

Le attività, invece, retribuite con gli incentivi per le funzioni tecniche sembrano far riferimento ai compiti assegnati a dipendenti delle stazioni appaltanti che rientrano nell'ordinario svolgimento delle mansioni, quindi appartenenti ai compiti e doveri d'ufficio. Lo dimostrano, da un lato, il dato letterale della disposizione di legge, l'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, che non utilizza mai il termine incarico/incarichi riferendosi genericamente agli *"oneri relativi alle attività tecniche"*; dall'altro, il divieto di rifiuto della funzione di Rup previsto dall'articolo 15, comma 2, del dlgs 36/2023 (*"L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato"*).

Non solo, l'art. 45⁸, comma 2, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), prevede che le stazioni appaltanti (Ispra, in qualità di ente pubblico, è una stazione appaltante) e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Sembra, dunque, che tali incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale abbiano un carattere retributivo e premiale, per lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che comunque rientrano tra i doveri di ufficio dei dipendenti. Pertanto anch'essi non sono soggetti alla pubblicazione, analogamente a quanto accade per gli emolumenti dei dipendenti che sono pubblicati solo come spesa globale (per gli stipendi corrisposti al personale) ma non come dato singolo riferito ai singoli individui.

Come per i dati personali riferiti ai dipendenti e lavoratori (retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc.) per i quali sussiste il limite previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, così anche per gli incentivi per le funzioni tecniche, si ritiene debba sussistere il medesimo limite.

Gli atti interni di gestione dell'amministrazione con cui vengono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche, contengono dettagli relativi alle attività lavorative esercitate (partecipazione a

⁸ **D.lgs. n. 36/2023. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)** 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

procedure di appalto, tipologia di opera, servizio o fornitura seguita, ruolo svolto e qualifica rivestita, etc.) e alla retribuzione ricevuta, indicativa peraltro anche della situazione economico-patrimoniale dei dipendenti.

La relativa ostensione di essi mediante la pubblicazione, tenendo conto della tipologia dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti, il particolare regime di pubblicità dei dati determinerebbe, pertanto, una ingiustificata e sproporzionata divulgazione di informazioni eccedenti rispetto alle finalità istituzionali di trasparenza.

Per le considerazioni premesse, si ritiene che la pubblicazione degli incentivi per attività o funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, dati di dettaglio dell'attività lavorativa, non sia affatto obbligatoria rientrando le attività fra i compiti e le mansioni del personale dipendente. Nell'ipotesi in cui a detta pubblicazione si intenda, comunque, procedere, si rammenti che la pubblicazione integrale di tutti di dati, personali e relativi agli incentivi, sarebbe contraria al principio di minimizzazione dei dati laddove non «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità» di trasparenza ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. c, del GDPR. Resta, pertanto, unicamente la possibilità di pubblicare i dati relativi ai nominativi del personale incaricato di funzioni tecniche oscurando, tuttavia, tutti i dati relativi agli incentivi corrisposti dall'amministrazione nei loro confronti.

Tanto si deve per quanto di competenza.

Roma, 19 marzo 2026


Responsabile della protezione dei dati